

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1980 n. 116

G.U.R.S. 15 novembre 1980, n. 50

Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia.

TESTO COORDINATO (aggiornato a Decr. Pres. 11 giugno 1999, n. 21)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

In attuazione dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, con la presente legge sono disciplinate la struttura, il funzionamento e l'organico del personale delle soprintendenze, delle biblioteche e dei centri.

Le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, le biblioteche, i musei, le gallerie e le pinacoteche di cui agli articoli 11, 18 e 19 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, sono organi tecnici dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e organizzati in conformità alle norme della presente legge.

Articolo 2

Le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali si articolano in sezioni tecnico-scientifiche, corrispondenti ai beni indicati all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

Presso ogni soprintendenza è istituita una biblioteca specializzata, anche con finalità di promozione e divulgazione culturale, nonché di informazione sull'attività delle soprintendenze.

Articolo 3

Alla biblioteca centrale della Regione e alle biblioteche regionali di Catania e Messina si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 1501 del 5 settembre 1967, in quanto compatibili con la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e con la presente legge.

Articolo 4

Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 18 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la biblioteca centrale della Regione è dotata di adeguato personale tecnico, di idonee attrezzature e di locali adeguati.

Inoltre la biblioteca centrale della Regione deve:

- ricevere il deposito obbligatorio delle opere stampate in Sicilia;
- assicurare l'acquisizione e la conservazione di documenti italiani e stranieri riguardanti la Sicilia;
- assicurare con tutti i sussidi tecnici a disposizione la circolazione dei documenti nel territorio regionale garantendo l'integrazione con il sistema bibliografico nazionale.

Articolo 5

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 19 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, i musei, le gallerie e le pinacoteche regionali, in stretto collegamento funzionale con le competenti soprintendenze:

- a) provvedono alla classificazione, catalogazione e conservazione dei materiali di appartenenza;
- b) provvedono all'esposizione ed alla valorizzazione dei materiali secondo i criteri museografici più aggiornati ai fini della più ampia fruizione, esplicando funzioni di promozione e divulgazione culturale;
- c) curano l'incremento delle collezioni tramite materiali provenienti dai depositi e dagli scavi archeologici, nonché, previa autorizzazione, tramite donazioni, lasciti ed acquisizioni;
- d) organizzano, in collegamento con i consigli locali e previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, mostre e promuovono ogni altra attività rivolta alla valorizzazione dei servizi relativi, tenendo rapporti con le autorità scolastiche e gli enti locali;
- e) organizzano biblioteche specializzate con finalità di promozione e divulgazione culturale, nonché di informazione sull'attività.

Articolo 6

Nella prima attuazione della presente legge i musei regionali di Palermo, Agrigento, Siracusa, Lipari, Messina, Caltagirone, Trapani e Camarina e le gallerie regionali Palazzo Abatellis di Palermo e Palazzo Bellomo di Siracusa, hanno una dotazione organica di personale, secondo la ripartizione numerica indicata nelle tabelle annesse alla presente legge. [\(In ordine alla istituzione ed all'ordinamento dei musei regionali, trasformati in musei interdisciplinari, vedi la L.R. 17/91. Vedi Decr. Ass. BB.CC. 08/05/95: "Nuova denominazione del Museo archeologico regionale di Palermo."\)](#)

Ad essi, sentito il consiglio regionale dei beni culturali, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione attribuisce annualmente particolari compiti di studio, di ricerca, di promozione culturale in relazione alla natura ed alla specificità dell'istituzione, in ogni caso non in contrasto col piano regionale per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali di cui all'art. 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

La direzione di essi è affidata ad uno dei dirigenti dell'Amministrazione dei beni culturali.

Per pervenire alla formazione di musei regionali di beni naturali e naturalistici e di beni antropologici e della scienza, del lavoro e del territorio, nonché di biblioteche regionali, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali, è autorizzato all'acquisizione di collezioni, nonché di aree, manufatti, raccolte bibliografiche e quanto altro possa occorrere. L'organico relativo sarà stabilito con apposita legge regionale.

Articolo 7

Il centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali esplica, nel rispetto degli indirizzi del consiglio regionale, attività di studio, di ricerca scientifica e tecnologica e di organizzazione di interventi di rilevante interesse su e per i beni culturali di cui all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e di quelli indicati nella carta del restauro del 1972.

Esplica inoltre attività didattica e formativa, provvede alla diffusione dei risultati delle ricerche e degli interventi svolti.

In particolare, nel rispetto degli indirizzi del consiglio regionale:

- a) svolge indagini sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali e accidentali esercitano nei processi di deterioramento e sui mezzi atti a prevenire ed inibire gli effetti;
- b) esegue indagini necessarie alla definizione della normativa delle metodologie ed alla formulazione di proposte tecniche in materia di interventi preventivi e conservativi e di restauro;

- c) effettua studi, progettazioni ed interventi di particolare rilevanza e di riconosciuta delicatezza, e presta consulenza ed assistenza scientifica e tecnica agli organi periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
- d) organizza corsi e seminari di formazione, di aggiornamento, di qualificazione e specializzazione per il personale scientifico e tecnico dell'Amministrazione dei beni culturali, anche in collaborazione con l'Istituto centrale per la patologia del libro e con l'Istituto centrale del restauro;
- e) fornisce il materiale necessario per le pubblicazioni scientifiche di cui all'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
- f) cura i rapporti con l'Istituto centrale per il restauro e con gli altri organismi interessati al restauro dei beni culturali;
- g) svolge studi ed attività di coordinamento per le ricerche archeologiche sottomarine.

Per i fini di cui alla lett. **g** è istituita presso il museo di Lipari apposita stazione.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, in accordo con l'Istituto centrale del restauro, studia le condizioni per l'istituzione nella Regione di una scuola di restauro.

(Vedi Decr. Pres. 11 giugno 1999, n. 21: "Regolamento per l'esecuzione dell'art. 7, ultimo comma, della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, per l'attivazione di corsi triennali e di perfezionamento per la formazione di restauratori di beni culturali".)

Articolo 8

Per gli scopi di cui all'articolo precedente il centro dovrà istituire nel suo seno laboratori scientifici e di restauro altamente specializzati e attrezzati, articolati in sezioni corrispondenti ai beni di cui all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

I laboratori scientifici saranno almeno uno di fisica, uno di chimica, uno di biologia, uno di microbiologia e uno di bioarcheologia.

I laboratori di restauro saranno organizzati per tipi di struttura, di materiali, di manufatti.

Inoltre, dovranno essere organizzati almeno un gabinetto fotografico, un archivio per la conservazione della documentazione della attività svolta ed una biblioteca specializzata.

La legge regionale 14 luglio 1952, n. 29, è abrogata. Le attrezzature e quanto altro appartenente al gabinetto del restauro di Palermo sono assegnati al centro.

Articolo 9

Il centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva esplica funzioni di studio, di ricerca e di organizzazione in materia di catalogazione e documentazione dei beni di cui all'art. 2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. In particolare, nel rispetto degli indirizzi determinati dal consiglio regionale:

- a) coordina l'attività di censimento, schedatura, documentazione e catalogazione in armonia con le norme statali in materia di catalogazione;
- b) costituisce e gestisce il catalogo regionale dei beni culturali di cui sopra, ne cura la pubblicazione e ne promuove la conoscenza, ferma restando la competenza attribuita dall'art. 18, lett. d, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, alla biblioteca centrale della Regione;
- c) fornisce il materiale necessario per le pubblicazioni scientifiche di cui all'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e cura le pubblicazioni;
- d) cura i rapporti con gli istituti centrali per il catalogo e la documentazione e con gli altri organismi nazionali ed internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali;
- e) esplica attività di rilevamento grafico, fotografico, aerofotografico, fotogrammetrico ove si richiedano speciali interventi ed attrezzature che non siano in dotazione delle soprintendenze.

Articolo 10

Per gli scopi di cui all'articolo precedente, il centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, fotogrammetrica e audiovisiva dovrà organizzare almeno un gabinetto per duplicazioni in microfilms e per riprese fotografiche e cinematografiche, nonché una filмотeca, aerofototeca, nastroteca, archivio per la fotogrammetria ed un servizio di informatica.

Articolo 11

I comitati di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Con apposito decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione saranno disciplinate le procedure per l'elezione dei tre rappresentanti del personale facente parte dei comitati di gestione di cui all'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

Detti comitati provvedono alla gestione delle somme assegnate ai centri, comprese quelle derivanti da ogni provento esterno sulla base di un bilancio preventivo, annualmente predisposto dagli stessi, che sarà approvato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

La presentazione del bilancio preventivo da parte dei centri deve avvenire almeno un mese prima della scadenza fissata per la presentazione del bilancio della Regione.

Il rendiconto di gestione dovrà essere presentato, corredato da un consuntivo dell'attività svolta e di tutti i documenti giustificativi della spesa, nei termini previsti dalle norme di contabilità di cui alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni.

Articolo 12

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è iscritta annualmente apposita assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento di ciascun centro.

Per le predisposizioni del preventivo e del rendiconto di cui al precedente articolo, si applicano i criteri di classificazione economica dell'entrata e della spesa vigenti per il bilancio della Regione.

Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio, saranno emanate le norme per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa.

Per l'esecuzione di lavori in economia, per l'acquisizione di beni, forniture e prestazioni è demandata al comitato di gestione la facoltà di applicare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

Per il raggiungimento di determinate finalità, è data facoltà, all'occorrenza, al comitato di gestione di servirsi, secondo gli indirizzi del consiglio regionale, anche mediante apposite convenzioni e contratti, della collaborazione di istituti universitari e di esperti.

Articolo 13

Presso i centri di cui agli articoli precedenti sono istituiti, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, laboratori equiparati a sezioni tecnico-scientifiche e gruppi di lavoro in numero adeguato ai compiti di ciascun centro.

Gli organici e le qualifiche sono quelli indicati nella tabella annessa alla presente legge.

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale, procederà al bando di concorso previsto dall'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, per la nomina dei direttori dei centri.

Articolo 14

Presso ciascuna delle istituzioni indicate all'art. 1 della presente legge è istituito un consiglio di istituto presieduto dal soprintendente o dal direttore di biblioteca, di centro, di museo o di galleria regionale di cui all'art. 6 della presente legge o, per sua delega, da un dirigente tecnico con maggiore anzianità nella qualifica.

Il consiglio è composto dai direttori delle sezioni tecnico-scientifiche e dai dirigenti coordinatori dei gruppi di lavoro, nonché da rappresentanti del personale eletti uno per ciascuna qualifica e da tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il consiglio esprime pareri e formula proposte:

- sul programma annuale di attività delle soprintendenze, delle biblioteche, dei musei e dei centri di cui all'art. 14 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
- sulla organizzazione dei servizi e sui criteri di utilizzazione del personale, nonché sulle questioni sottoposte al suo esame.

Articolo 15

Presso la direzione dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente è istituita la conferenza permanente dei direttori dei centri, dei soprintendenti, dei direttori delle biblioteche e dei musei e gallerie regionali.

La conferenza è presieduta dal direttore regionale.

Essa si riunisce periodicamente almeno tre volte all'anno per esprimere pareri e avanzare proposte in ordine alle questioni di interesse generale, dandone preventiva comunicazione all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Ai fini del coordinamento dell'attività delle varie istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge, possono essere invitati alla conferenza rappresentanti di altri organi cointeressati ai beni culturali, nonché di dirigenti degli Assessorati regionali interessati alle attività di cui alla presente legge.

Ad essa viene sottoposta ogni altra questione che l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione riterrà opportuna.

Articolo 16

Nell'ambito di ogni istituzione indicata all'art. 1 della presente legge, sono istituiti sezioni tecnico-scientifiche e gruppi di lavoro.

La sezione tecnico-scientifica è l'unità operativa di ogni istituzione indicata all'art. 1 della presente legge ed è formata da personale tecnico e da personale amministrativo, in numero adeguato ai compiti della sezione.

Ad un dirigente tecnico che assuma la responsabilità tecnico-scientifica degli atti di competenza è conferita la funzione di direttore della sezione.

Ai gruppi di lavoro è affidata la trattazione di materie e affari omogenei.

Art. 17

E' istituito il ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e per i servizi in essa previsti in conformità delle tabelle allegate alla presente legge.

Attribuzioni delle qualifiche tecniche

Dirigente tecnico

- esercita le funzioni proprie della qualifica professionale o specialistica posseduta;

- adotta i provvedimenti sugli affari attribuitigli da leggi, da regolamenti, e dal direttore della sezione, nonché per delega dal soprintendente, dal direttore del centro o dal direttore di biblioteca o museo regionale;
- propone al direttore della sezione i singoli provvedimenti finali sugli affari di competenza della sezione;
- partecipa a commissioni, comitati e collegi;
- provvede per gli atti di competenza della qualifica professionale rivestita, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale;
- svolge, in quanto compatibili con la presente legge, i compiti di cui all'art. 13 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Il dirigente tecnico soprintendente o il direttore di centro regionale altresì:

- esercita le funzioni demandategli da leggi e regolamenti;
- cura il coordinamento tra le diverse sezioni, anche mediante conferenze con i direttori di sezioni, e partecipa attivamente all'attività scientifica dell'istituzione cui è preposto;
- vigila sul regolare funzionamento dei servizi e sulla rispondenza della loro attività alle esigenze ed ai programmi di ciascuna sezione;
- redige il programma annuale predisposto - come previsto dall'art. 14 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 - insieme ai responsabili delle sezioni, ed il bilancio preventivo;
- appone il proprio visto agli atti finali della sezione e dei gruppi di lavoro amministrativi;
- cura i rapporti con la comunità locale e riferisce periodicamente all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione sull'attività dell'istituzione;
- può ricoprire l'incarico di direttore di sezione tecnica.

Il dirigente tecnico con l'incarico di direttore di sezione tecnica delle istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge, di direttore di biblioteca regionale, nonché di direttore di museo o galleria regionale di cui all'art. 6 della presente legge, esercita altresì:

- funzioni di direzione, di impulso e di coordinamento dell'attività della sezione e di ispezione;
- coordina e organizza i servizi assegnati alla sezione cui è preposto e riferisce periodicamente al soprintendente o al direttore;
- adotta i provvedimenti sugli affari di competenza della sezione o attribuitigli per delega dal soprintendente o dal direttore e firma gli atti finali.

Le norme previste per i dirigenti tecnici si applicano per gli esperti i quali esercitano altresì:

- compiti di ricerca scientifica applicata ai beni culturali;
- studi specifici pertinenti alla propria specializzazione scientifica.

Assistente tecnico

- collabora con il dirigente tecnico; svolge altresì, in quanto compatibili, le funzioni previste dall'art. 14 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7;
- provvede agli atti di competenza, sulla base della qualifica professionale rivestita, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale.

Operatore tecnico

- collabora con il dirigente e l'assistente tecnico; svolge altresì, in quanto compatibili, le funzioni previste dall'art. 15 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Per le qualifiche di dirigente, assistente, archivista-dattilografo, agente tecnico, commesso e operaio del ruolo amministrativo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7.

Articolo 18

(modificato dall'art. 7 della L.R. 18/91 e dall'art. 7, comma 4, della L.R. 8/99)

Alla qualifica di dirigente tecnico si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso:

- a) per gli archeologi, della laurea in lettere, nonché di almeno un anno di frequenza presso le scuole di specializzazione con relativi esami;
- b) per gli storici dell'arte, della laurea in lettere o materie letterarie, nonché di almeno un anno di frequenza presso le scuole di specializzazione con relativi esami;
- c) per gli architetti, della laurea in architettura, con la dimostrazione, attraverso il curriculum universitario, di una conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore;
- d) per gli ingegneri, della laurea in ingegneria;
- e) per i naturalisti, della laurea in scienze naturali o biologiche o geologiche con la dimostrazione, attraverso il curriculum universitario, di una conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore;
- f) per gli etnologi e gli antropologi, della laurea in lettere, materie letterarie, filosofia, sociologia, lingua e letterature straniere, con la dimostrazione attraverso il curriculum universitario, di una conoscenza specifica nelle discipline attinenti il settore;
- g) per i bibliotecari, della laurea in lettere, giurisprudenza o scienze politiche, materie letterarie, lingue e letteratura straniera (facoltà umanistiche in generale).

Alla qualifica di **esperti laureati** si accede mediante pubblico concorso per esami, col diploma di laurea ed un corso specifico di studi nel settore.

Alla qualifica di **assistente tecnico** si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso:

- a) per i **restauratori**, dell'attestato o del diploma rilasciato dall'Istituto centrale per la patologia del libro o dall'Istituto centrale per il restauro o da altri Istituti specializzati dello Stato o delle Regioni, purché forniti di diploma di scuola media di secondo grado;
- b) per i **disegnatori**, del diploma di maturità artistica o diploma di maturità di arte applicata o scientifica o di geometra;
- c) per i **geometri**, del diploma di geometra o titolo equipollente nella professione;
- d) per gli aiuti bibliotecari, del diploma di scuola media di secondo grado;
- e) per gli **assistenti di laboratorio** di informatica, cartografia, fotointerpretazione, aerofotogrammetria e tecnica audiovisiva, del diploma di scuola media di secondo grado.

Alla qualifica di ragioniere si accederà mediante pubblico concorso per esami, al quale saranno ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale.

Ai vincitori di concorso qualora non in possesso di un titolo di specializzazione o qualificazione rilasciato da istituti specializzati, è fatto obbligo di frequentare almeno un corso di specializzazione o qualificazione organizzato dall'amministrazione ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

I fruitori delle borse di studio conseguite ai sensi dell'art. 20 di detta legge, sono ammessi ai concorsi nel settore di fruizione della borsa e sono esentati dall'obbligo dell'anno di specializzazione. Ai concorsi di cui sopra si applicheranno altresì le norme vigenti per quelli di accesso agli impieghi nell'Amministrazione dello Stato.

Articolo 19

L'incarico di soprintendente è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la conferenza di cui all'art. 15 della presente legge e previa deliberazione della Giunta regionale, ad un dirigente tecnico con almeno quindici anni di servizio nella carriera, sulla base di una valutazione globale degli incarichi svolti e dei titoli posseduti, nonché di eventuali pubblicazioni scientifiche nei settori cui si riferisce l'incarico.

L'incarico di direttore di biblioteca, di museo o galleria regionale e di direttore di sezione tecnica è conferito dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica

istruzione, sentita la conferenza di cui all'art. 15 della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, ad un dirigente tecnico con almeno dieci anni di servizio nella carriera. Gli incarichi hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati.

Ai direttori dei centri regionali di cui all'art. 1 della presente legge è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto per i dirigenti tecnici con incarico di soprintendente.

Le norme relative al trattamento economico, collegato con gli specifici incarichi previsti dal presente articolo, saranno determinate con successivo provvedimento legislativo nel quadro del riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale.

Articolo 20

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale dell'Amministrazione regionale.

Articolo 21

1. Il personale del ruolo dei beni culturali ed ambientali istituito con la presente legge, nonché il personale dello Stato comandato ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975, è assegnato alla direzione dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente ed agli altri uffici ed organi di cui all'art. 1 dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio di direzione dell'Assessorato.

2. [\(Comma abrogato dall'art. 72, comma 5, della L.R. 25/93, nel testo introdotto dall'art. 55 della L.R. 6/97.\)](#)

3. Per particolari, documentate ed eccezionali esigenze funzionali l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la conferenza di cui al precedente art. 15, può disporre la temporanea utilizzazione di unità di personale nell'ambito degli organi, uffici o istituzioni indicati nella presente legge.

Articolo 22

Nella prima attuazione della presente legge il personale statale comandato ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975 in possesso della qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore o che abbia svolto per almeno tre anni le funzioni di soprintendente, di direttore di biblioteca, di museo o di galleria regionale, è preposto a compiti di soprintendente, direttore di biblioteca, di museo o gallerie regionali.

Ad esso non si applica la norma di cui al terzo comma del precedente art. 19.

Articolo 23

In sede di determinazione del trattamento economico collegato con gli specifici incarichi previsti dall'art. 19, che sarà definito con successivo provvedimento legislativo, nel quadro del riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale, sarà determinata altresì la normativa relativa all'accesso, anche mediante concorso, agli incarichi di cui al suddetto art. 19.

Articolo 24

Nel determinare il numero dei posti da mettere a concorso è riservato un numero di posti pari al personale statale comandato ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica numeri 635 e 637 del 30 agosto 1975 nonché ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, in servizio alla data dei relativi bandi e secondo le qualifiche possedute.

All'atto dell'inquadramento del personale statale di cui al comma precedente nei ruoli regionali, in applicazione delle norme di attuazione, si provvederà con apposita legge regionale a regolamentare lo stato giuridico ed economico di detto personale fatte salve le posizioni giuridica ed economica da ciascuno possedute.

(Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della L.R. 53/85: "ART. 2 - 2. Il personale dello Stato con qualifiche tecniche in posizione di comando presso l'amministrazione regionale ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637, nonché ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16 ed in esecuzione dell'art. 24 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa istanza e comunque non successivamente al 31 dicembre 1985, nel ruolo del personale dell'amministrazione dei beni culturali ed ambientali di cui alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, e successive modifiche, applicandosi ad esso lo stato giuridico ed economico previsto per detto ruolo.")

Articolo 25

Fermo restando quanto previsto negli articoli 9 e 10 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, il centro regionale per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali ed il centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività di funzionamento, con esclusione delle spese per il personale.

(Vedi Decr. Pres. 14/02/89, n. 6: "Regolamento per il funzionamento amministrativo - contabile e disciplina del servizio di cassa dei centri regionali istituiti dall'art. 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.")

Articolo 26

Nei capoluoghi di provincia non sedi di soprintendenze l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può, sentiti la Commissione beni culturali dell'Assemblea regionale siciliana ed il consiglio regionale dei beni culturali, istituire sezioni distaccate delle soprintendenze competenti per territorio.

Articolo 27

Per l'espletamento dei concorsi, da bandire entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti previsti nella presente legge si applicano le norme vigenti per i concorsi di accesso agli impieghi nell'Amministrazione dello Stato, in quanto compatibili con la presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge in deroga a quanto previsto dal precedente comma i vincitori di borse di studio istituite ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'accesso alla qualifica iniziale di dirigente tecnico, con le modalità previste dall'art. 26 ter del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663.

Ai collaboratori tecnici esterni delle soprintendenze e delle biblioteche regionali il cui rapporto alla data del 30 giugno 1980 sia regolato o da contratto o da convenzione, per un periodo anche non continuativo non inferiore a mesi sei, nonché al personale degli enti edilizi soppressi utilizzato presso le soprintendenze, in caso di partecipazione ai concorsi pubblici che si svolgeranno in applicazione della presente legge, sarà attribuito un punto ai fini della formazione della graduatoria.

(Le disposizioni previste nell'articolo che si annota trovano applicazione nei confronti del personale addetto alla catalogazione, previsto dall'art. 6 della L.R. 18/91.)

Per quanto riguarda i requisiti per essere ammessi all'esame di idoneità valgono le norme generali sul pubblico concorso.

Articolo 28

Nelle more dell'espletamento dei concorsi per le qualifiche indicate alla tabella B/8 l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, mediante contratto di diritto privato: numero uno dirigente tecnico archeologo, numero uno dirigente tecnico storico dell'arte, numero uno dirigente tecnico storico del teatro, numero uno dirigente tecnico architetto, numero uno dirigente tecnico esperto etnoantropologo.

Il contratto non potrà avere durata superiore ad un biennio.

Al personale di cui al primo comma, che è tenuto ad osservare gli obblighi di servizio del personale di ruolo, è attribuito il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica di dirigente tecnico, classe di stipendio con nove anni di servizio più cinque aumenti periodici.

Le assunzioni di cui al presente articolo sono disposte dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previa delibera della Giunta regionale, sentito il consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, esclusivamente tra tecnici in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 18, con almeno tre anni di attività professionale o scientifica segnalati dalle tre Università siciliane.

A tale fine i presidi delle facoltà interessate segnaleranno, su proposta dei relativi direttori di istituto, tre nominativi per ciascuna delle qualifiche indicate nel primo comma, sentiti i rispettivi consigli di facoltà.

In ogni caso il servizio prestato in dipendenza del contratto di cui al presente articolo non costituisce titolo per eventuale partecipazione a pubblico concorso presso l'Amministrazione regionale.

Articolo 29

Nelle more della ristrutturazione e dell'ordinamento delle biblioteche e dei musei degli enti locali territoriali, per l'attuazione della legge 1 agosto 1977, n. 80, e della presente legge, gli enti locali stessi, in deroga alle vigenti disposizioni statali, sono autorizzati ad assumere il relativo personale secondo le seguenti indicazioni, purché ad integrazione dei posti previsti dalle piante organiche approvate:

- nei comuni sede di biblioteche comunali: fino ad un massimo, rispettivamente, di due posti di distributore di libri, due addetti catalogatori, due inservienti custodi, un posto di direttore di biblioteca, un posto di addetto amministrativo;
- nei comuni sede di museo comunale: fino ad un massimo, rispettivamente, di tre posti di assistente, due posti di custode, un posto di direttore di museo.

E' fatto divieto assoluto di utilizzazione diversa del personale di cui al presente articolo.

Articolo 30

Salva la riserva prevista dal precedente art. 24, il cinquanta per cento dei posti disponibili che saranno messi a concorso è riservato, con le modalità che saranno stabilite nella emananda legge regionale sulla occupazione giovanile, ai giovani assunti presso le amministrazioni degli enti locali e della Regione ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

Articolo 31

Per l'acquisto, il riattamento, la riparazione di locali e relativo arredamento, nonché per le attrezzature specialistiche e di quanto altro occorre per il funzionamento delle istituzioni di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per il 1980, lire 5.000 milioni per il 1981 e lire 4.000 milioni per il 1982.

Articolo 32

Per il funzionamento della biblioteca centrale della Regione e delle biblioteche regionali di Catania e Messina, dei musei, delle gallerie e pinacoteche regionali, dei centri regionali per la progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed applicate ai beni culturali, e per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica e audiovisiva, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, dovrà essere emanato apposito regolamento.

Articolo 33

Al fine di realizzare una più completa documentazione di supporto all'attività legislativa, gli organi della Regione e gli enti che godono di finanziamenti a carico del bilancio della Regione sono tenuti ad inviare alla biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana una copia di tutte le loro pubblicazioni.

Articolo 34

Ferme restando le indicazioni di cui alla tabella B/3, presso le soprintendenze di Palermo e di Trapani sono istituiti un posto di dirigente tecnico esperto di antichità fenicio-punica ed uno di dirigente tecnico esperto in antichità arabo - normanna.

Per la soprintendenza di Agrigento è istituito nell'organico un posto di dirigente tecnico esperto di antichità arabo - normanna ed un posto di dirigente tecnico esperto di civiltà indigene della Sicilia.

Per la soprintendenza di Siracusa è istituito nell'organico un posto di dirigente tecnico esperto di architettura greca.

Per la soprintendenza di Messina è istituito nell'organico un posto di dirigente tecnico esperto di ceramica greca di officine continentali e insulari.

Articolo 35

L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per l'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti di cui alla presente legge è tenuto a precisare nel bando i titoli di specializzazione eventualmente indicati nelle tabelle.

Ove non esistano nel territorio nazionale istituti universitari abilitati a rilasciare dette specializzazioni, è sufficiente per la partecipazione ai concorsi il titolo di studio indicato per i singoli settori al precedente art. 18.

Articolo 36

L'incarico di soprintendente è incompatibile con l'esercizio di ogni altra attività stabile presso enti pubblici o privati compreso l'incarico per l'insegnamento universitario.

Articolo 37

All'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

“Partecipano ai lavori del consiglio il presidente e due componenti della Commissione legislativa beni culturali dell'Assemblea regionale siciliana”.

Articolo 38

L'Ente Palazzi e Ville di Sicilia, istituito con la legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, è soppresso con decorrenza dal 30 dicembre 1981.

Le attrezzature, a seguito della soppressione, saranno assegnate ai centri regionali, mentre i beni rientreranno nella gestione amministrativa delle soprintendenze competenti per territorio.

Articolo 39

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 la spesa di lire 10.000 milioni.

All'onere relativo si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi saranno determinati con legge di bilancio e troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 novembre 1980.

D'ACQUISTO

Tabella A

(Si riportano i testi degli artt. 1 e 2 della L.R. 26/85: "**Art. 1:** A modifica dell'art. 11 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e della tabella A allegata alla stessa legge, le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono istituite in ciascuna provincia della Sicilia, con sede nel capoluogo delle singole province e con circoscrizione corrispondente all'ambito provinciale. - **Art. 2:** Le tabelle A, B e B/3, allegate alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono adeguate al numero delle soprintendenze previste nell'articolo precedente, con la conseguente elevazione numerica delle dotazioni di personale per ogni singola qualifica."

In ordine all'organico complessivo del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali vedasi la tabella I riportata all'art. 1 della L.R. 18/91.)

RUOLO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

| Qualifiche | Posti |
|---|-------|
| Dirigenti tecnici | 310 |
| Dirigenti amministrativi | 52 |
| Esperti laureati | 20 |
| Assistenti tecnici | 487 |
| Assistenti amministrativi | 98 |
| Archivisti-dattilografi e operatori tecnici | 492 |
| Agenti tecnici | 1.010 |
| Commessi | 96 |
| Operai | 159 |
| Totale | 2.724 |

Tabella B (vedi atto legislativo)

(Si riportano i testi degli artt. 1 e 2 della L.R. 26/85: "**Art. 1:** A modifica dell'art. 11 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e della tabella A allegata alla stessa legge, le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono istituite in ciascuna provincia della Sicilia, con sede nel capoluogo delle singole province e con circoscrizione corrispondente all'ambito provinciale. - **Art. 2:** Le tabelle A, B e B/3, allegate alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono adeguate al numero delle soprintendenze previste nell'articolo precedente, con la conseguente elevazione numerica delle dotazioni di personale per ogni singola qualifica." In ordine all'organico complessivo del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali vedasi la tabella I riportata all'art. 1 della L.R. 18/91.)